

### **1. Ambito di applicazione**

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) - Art. 8: Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli.
- 1.2 Tale regime di aiuti è stato registrato presso la Commissione Europea con il seguente numero: SA.46331(2016/XA).

### **2. Tipologia di intervento**

- 2.1 Contributi a fondo perduto a copertura delle spese notarili, comprensive delle relative imposte, e tecniche inerenti agli atti di acquisizione a titolo oneroso della piena proprietà, ivi compresa l'acquisizione di quote di proprietà, per l'arrotondamento di fondi agricoli siti sul territorio regionale, da effettuarsi mediante compravendite o permutate.

### **3. Beneficiari**

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

### **4. Requisiti soggettivi**

- 4.1 I richiedenti devono:
  - a) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
  - b) detenere un fascicolo aziendale SIAN validato nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di aiuto;
  - c) essere titolari di un'azienda con una Produzione Standard (PS) minima pari a 2.000 euro;
  - d) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs.
- 4.2 L'impresa richiedente non deve:
  - essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  - essere in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

## 5. Requisiti oggettivi

- 5.1 L'accorpamento deve riguardare terreni agricoli situati in zone di **tipo E** (agricolo) secondo i piani regolatori generali comunali vigenti. I terreni oggetto di acquisizione devono essere **confinanti** con terreni agricoli già di proprietà dei richiedenti. Si specifica che non possono essere oggetto di accorpamento i fabbricati rurali, i boschi ed ogni altro bene diverso da terreni agricoli coltivati o potenzialmente coltivabili per almeno il 50% della superficie.
- 5.2 I terreni oggetto della richiesta di accorpamento **non devono essere inseriti all'interno di comprensori di riordino fondiario**, come definiti dal decreto assessorile di approvazione del relativo studio preliminare.
- 5.3 L'acquisizione, tramite compravendita o permuta, deve comportare l'ottenimento della **piena proprietà dei terreni** cui si riferisce l'agevolazione e deve consentire la costituzione di uno o più fondi agricoli accorpatis di dimensione complessiva **pari ad almeno 1.000 metri quadrati**, ottenibile anche tramite più compravendite. **Per piena proprietà si intende** che i terreni oggetto di acquisizione non devono essere gravati da diritti reali minori, quale, ad esempio, l'usufrutto.
- 5.4 L'acquisto di quota di proprietà è ammissibile esclusivamente per ottenere la totalità delle quote del terreno oggetto di accorpamento.
- 5.5 I terreni oggetto di permuta non devono essere confinanti con terreni di proprietà dei rispettivi proprietari, fatti salvi casi particolari che saranno esaminati dalla commissione tecnica.
- 5.6 L'acquisto congiunto da parte di più soggetti è ammesso esclusivamente nel caso di coniugi in regime legale di comunione dei beni o nel caso in cui i terreni confinanti che giustificano l'intervento siano già in comproprietà dei richiedenti.
- 5.7 Non sono ammissibili ad aiuto i trasferimenti, tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 1° grado o tra coniugi e i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano parenti entro il 1° grado o coniugi dei soci delle seconde.
- 5.8 L'atto notarile di acquisizione (compravendita o permuta) dev'essere stipulato **dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento**, pena l'inammissibilità a contributo. I richiedenti possono procedere a proprio rischio all'acquisto anche prima della concessione dell'aiuto. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente, qualora la domanda non sia finanziata.
- 5.9 L'atto notarile deve, inoltre, riportare i valori di ogni singola particella oggetto di acquisizione o almeno il valore complessivo dei terreni ammessi a finanziamento.

## 6. Intensità dell'aiuto

- 6.1 Sono concessi contributi in conto capitale nella percentuale del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

## 7. Criteri di selezione

7.1 Ai fini della definizione della graduatoria sono previsti i seguenti criteri di selezione, con scelta esclusiva:

A – Tipologia di richiedente	Punti
- coltivatori diretti iscritti all'INPS	12
- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti all'INPS	8
- altri	4

B – Tipologia di richiedente	Punti
- agricoltori di età inferiore ai 40 anni	12
- agricoltori di età compresa fra 40 e 60 anni	8
- altri	4

C – Dimensionamento aziendale	Punti
- aziende con PS compresa fra 2.000 e 20.000 euro	12
- aziende con PS compresa fra 20.001 e 80.000 euro	8
- aziende con PS superiore fra 80.001 e 120.000 euro	4

Il calcolo della Produzione Standard (PS) potrà essere richiesto all'ufficio competente del Dipartimento agricoltura.

D – Territorio	Punti
- accorpamento realizzato in area Natura 2000	12
- accorpamento realizzato in aree ARPM	8
- accorpamento realizzato in aree ARM	4

E – Dimensione superficie accorpata (fondo di proprietà + fondo acquistato)	Punti
- fondo accorpato > di 10.001 m <sup>2</sup>	12
- fondo accorpato compreso fra 4.001 m <sup>2</sup> e 10.000 m <sup>2</sup>	8
- fondo accorpato compreso fra 1.000 m <sup>2</sup> e 4.000 m <sup>2</sup>	4

7.2 A parità di punteggio è data priorità alla domanda con data di presentazione meno recente.

## 8. Presentazione delle domande di aiuto

- 8.1 I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto a partire **dal 1° marzo e fino al 30 aprile di ogni anno**. Nei casi in cui tale scadenza coincida con una giornata non lavorativa, la stessa è fissata nel primo giorno utile successivo. Le domande inoltrate oltre i termini indicati sono escluse dall'accesso agli aiuti.
- 8.2 E' facoltà del responsabile del procedimento prevedere, con proprio provvedimento, ulteriori finestre istruttorie indicando i termini per la presentazione della domanda di aiuto (punto 8.1), per la stipula dell'atto notarile (punti 5.7 e 12.1) e per la presentazione della domanda di pagamento (punto 12.1).

- 8.3 La domanda di aiuto, inoltrata al Dipartimento Agricoltura tramite la modulistica appositamente predisposta, deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) planimetria catastale dei terreni interessati all'arrotondamento;
  - b) n. 1 preventivo di spesa a firma di uno studio notarile **sulla base dello schema allegato**;
  - c) eventuale preventivo di spesa del tecnico che ha avuto l'incarico di predisporre la domanda.
- 8.4 Il preventivo di cui alla precedente lettera b) deve riguardare **esclusivamente** i terreni oggetto di accorpamento che soddisfano i requisiti di cui ai presenti criteri.

## **9. Soggetti coinvolti**

- 9.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione dei presenti criteri vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) responsabile del procedimento;
  - b) responsabile dell'istruttoria;
  - c) commissione tecnica.
- 9.2 Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis comma 2 della l.r. 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.
- 9.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore il quale predisporre l'istruttoria delle pratiche.
- 9.4 Nell'ambito del Dipartimento Agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il dirigente della Struttura regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
  - b) il funzionario dell'ufficio competente;
  - c) il tecnico dell'ufficio competente.
- 9.5 La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito:
- a) all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
  - b) all'approvazione della spesa ammissibile;
  - c) all'eventuale definizione di prescrizioni;
  - d) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
  - e) allo svincolo di terreni già oggetto di contributo.

La commissione può, inoltre, rilasciare pareri di carattere generale e disciplinare eventuali aspetti non previsti dai presenti criteri.

## **10. Procedimento amministrativo**

- 10.1 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta:
- a) alla verifica ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto, pervenute entro il termine stabilito dal bando, in merito alla loro correttezza e completezza: il responsabile

dell'istruttoria verifica la completezza, la correttezza e la sottoscrizione da parte del richiedente;

- b) alla verifica, se necessario tramite un sopralluogo, dei requisiti oggettivi dei terreni oggetto di accorpamento;
- c) alla verifica del possesso delle condizioni di ammissibilità: il responsabile dell'istruttoria verifica il possesso delle condizioni di ammissibilità, mediante la consultazione delle apposite banche dati. Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può contro dedurre fornendo la dimostrazione del possesso del requisito. Non sono ammesse regolarizzazioni postume, salvo in caso di riconoscimento di errore palese.

10.2 Il responsabile del procedimento, con provvedimento dirigenziale, provvede alla concessione del contributo e all'impegno della spesa entro sessanta giorni dallo scadere del bando, sulla base della graduatoria di cui al punto 7.

### 11. Definizione della spesa ammessa a contributo

11.1 Alla determinazione della spesa ammessa concorrono **esclusivamente** le seguenti voci di spesa:

- 1. imposte per la registrazione dell'atto:
  - a) imposta di registro,
  - b) imposta ipotecaria,
  - c) imposta catastale.
- 2. spese di visura nel limite massimo di 100 euro;
- 3. onorario notarile comprensivo di eventuali altre voci di costo (tassa d'archivio, spese generali studio, cassa previdenza notariato, CNN, ecc.);
- 4. spese tecniche per la predisposizione della pratica nel limite di 200 euro.

11.2 Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono fissati i seguenti massimali relativi agli onorari notarili:

Numero compravendite	Onorario notarile per compravendita
1	€ 600,00
2	€ 500,00
3	€ 350,00
4	€ 300,00
>4	€ 270,00

11.3 Non è ammissibile a contributo l'IVA, fatta eccezione per il caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

## **12. Obblighi del beneficiario, ispezioni e controlli**

- 12.1 Il beneficiario è tenuto a stipulare l'atto notarile di acquisizione (compravendita o permuta) dei terreni oggetto di accorpamento entro **il 30 settembre dell'anno di riferimento** e a presentare la domanda di pagamento corredata dell'atto notarile registrato e delle fatture, regolarmente quietanzate, del notaio e del tecnico incaricato **entro e non oltre la data del 31 ottobre dell'anno di riferimento**, pena la decadenza dai benefici previsti. Tale decadenza sarà oggetto di provvedimento dirigenziale di revoca del beneficio precedentemente concesso.
- 12.2 Nel caso l'atto di compravendita sottoscritto includa terreni non ammessi a contributo la documentazione alla domanda di pagamento deve essere integrata da apposita dichiarazione del notaio attestante la quota porta riferita all'acquisto dei mappali ammessi.
- 12.3 Il beneficiario è inoltre tenuto a comunicare agli uffici competenti l'avvenuta messa a coltura entro 30 giorni dal termine di cui al successivo punto 13.1 lettera a). In caso in cui tale comunicazione non venisse effettuata il decorso dei 10 anni di vincolo ai sensi del successivo punto 13.1 lettera b) avviene dal primo sopralluogo di controllo effettuato da parte della Struttura competente.

## **13. Impegni del beneficiario, ispezioni e controlli**

- 13.1 Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda, si impegna formalmente a:
- a) rimettere a coltura i terreni entro un anno dalla data di acquisto, nel caso in cui l'acquisto o la permuta abbia riguardato terreni incolti. La rimessa a coltura deve riguardare tutta la superficie razionalmente recuperabile e comunque una superficie non inferiore al 50% della superficie di ogni particella incolta acquisita;
  - b) mantenere la destinazione agricola dei terreni accorpati e coltivarli, direttamente o tramite terzi, per almeno 10 anni dalla data del saldo finale dell'aiuto oppure, nel caso di cui alla precedente lettera a), dalla data in cui il beneficiario ha comunicato di aver provveduto alla rimessa a coltura dei terreni incolti;
  - c) non alienare o frazionare i terreni accorpati, per la durata dell'impegno di cui alla lettera precedente.

**Per terreni accorpati si intendono** sia i terreni di proprietà confinanti, sia quelli oggetto di acquisizione. Gli impegni di cui alle lettere a) e b) sono ritenuti assolti anche nel caso in cui i terreni accorpati diventano oggetto di edificazione di fabbricati rurali che hanno ottenuto il parere di razionalità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta).

- 13.2 Il Dirigente della Struttura competente può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario, il rinvio, per il massimo di un anno, della decorrenza del termine di cui al comma 13.1, lettera a), con conseguente spostamento finale di durata del vincolo d'uso.
- 13.3 La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al punto 13.1, la deroga degli impegni assunti, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscono la prosecuzione della coltivazione agricola dei terreni accorpati.

- 13.4 Nei casi previsti dal punto 13.3, i beneficiari non sono tenuti a restituire i contributi in conto capitale percepiti. I terreni oggetto della deroga **non potranno, tuttavia, essere nuovamente oggetto di finanziamento** prima dello scadere dei termini indicati al punto 13.1, lettere b) e c).
- 13.5 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, la Struttura competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende.

#### **14. Provvedimento di revoca e procedura di restituzione**

- 14.1 Le agevolazioni sono revocate:
- a) qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi e agli impegni previsti ai punti 12.1 e 13.1;
  - b) qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, nonché qualora i medesimi ostacolano volontariamente il regolare svolgimento dei controlli.
- 14.2 Nel caso di violazione di cui al punto 14.1 lettera a), la revoca comporta l'obbligo di restituire entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:
- il contributo percepito, maggiorato di una penale del 10% dell'ammontare da restituire, se la violazione è avvenuta entro un anno dalla data di approvazione del saldo finale. Se la violazione avviene nei quattro anni successivi la penale è progressivamente ridotta ogni anno di 2 punti percentuali;
  - una penale pari al 10% di quanto percepito, se la violazione è avvenuta il sesto anno rispetto alla data di approvazione del saldo finale. La penale è progressivamente ridotta di 2 punti percentuali se la violazione è avvenuta negli anni successivi.
- 14.3 Nel caso di violazione di cui al punto 14.1 lettera b), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il contributo percepito, maggiorato di una penale del 10% dell'ammontare da restituire.

Fac-simile per predisposizione dell'onorario del notaio

<b>Dati pratica</b>	
---------------------	--

Nominativo richiedente	
Valore complessivo terreni oggetto di accorpamento	

<b>Dettaglio preventivo</b>	
-----------------------------	--

<b>Imposta di registro</b>	
<b>Imposta ipotecaria</b>	
<b>Imposta catastale</b>	
<b>Totale</b>	

<b>Onorario notarile</b>	
<b>IVA</b>	
<b>Totale</b>	

<b>Totale complessivo</b>	
---------------------------	--